



Consiglio

COMUNE DI PRATO

Deliberazione di Consiglio Comunale n. **23** del **21/03/2019**

Oggetto: **Imposta Municipale Propria (IMU) - determinazione delle aliquote e delle detrazioni per l'anno 2019**

Adunanza ordinaria del 21/03/2019 ore 15:30 seduta pubblica.

Il presidente del Consiglio Ilaria Santi dichiara aperta la seduta alle ore 15,50.

Risultano presenti al momento della votazione , il Sindaco Matteo Biffoni ed i seguenti 28 consiglieri:

Consigliere	Presente	Assente	Consigliere	Presente	Assente
Alberti Gabriele	X	-	Bartolozzi Elena	X	-
Benelli Alessandro	X	-	Berselli Emanuele	-	X
Bianchi Gianni	-	X	Calussi Maurizio	X	-
Capasso Gabriele	X	-	Carlesi Massimo Silvano	X	-
Ciardi Sandro	X	-	De Rienzo Filippo Giovanni	-	X
Garnier Marilena	X	-	Giugni Alessandro	X	-
La Vita Silvia	X	-	Lombardi Roberta	X	-
Longo Antonio	X	-	Longobardi Claudia	X	-
Mennini Roberto	X	-	Milone Aldo	X	-
Mondanelli Dante	-	X	Napolitano Antonio	X	-
Pieri Rita	X	-	Rocchi Lorenzo	X	-
Roti Luca	X	-	Santi Ilaria	X	-
Sanzo' Cristina	X	-	Sapia Marco	X	-
Scali Stefano Antonio	X	-	Sciumbata Rosanna	X	-
Tassi Paola	X	-	Tropepe Serena	X	-
Vannucci Luca	X	-	Verdolini Mariangela	X	-

Presiede il Presidente del Consiglio Ilaria Santi , con l'assistenza del Segretario Generale Simonetta Fedeli.

Assistono alla seduta i seguenti assessori :
Biancalani Luigi, Faltoni Monia, Squitieri Benedetta, Barberis Valerio

(omissis il verbale)

Documento sottoscritto con firma digitale. L'originale informatico è stato predisposto presso il Comune di Prato ai sensi del al D.Lgs 82/2005 e conservato in conformità alle regole tecniche. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.



Oggetto: Imposta Municipale Propria (IMU) - determinazione delle aliquote e delle detrazioni per l'anno 2019

Il Consiglio

Visto l'art. 163 comma 3 del D. Lgs. 267/2000 il quale stabilisce che l'esercizio provvisorio è autorizzato con legge o con decreto del Ministro dell'interno che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 151, primo comma, differisce il termine di approvazione del bilancio, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomia locale, in presenza di motivate esigenze;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 7 dicembre 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 292 del 17 dicembre 2018, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019-2021 da parte degli enti locali è differito al 28 febbraio 2019;

Richiamate la D.C.C. n. 31 del 19/04/2018 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2018-2020 e relativi allegati nonché la D.G.C. n. 153 del 08/05/2018 con la quale è stato approvato il Piano esecutivo di gestione (Peg) 2018-2020 integrato con il Piano della Performance;

Premesso che:

- il D.L. n. 23 del 14/3/2011 (federalismo fiscale) agli artt. 8 e 9 ha previsto l'istituzione dell'Imposta Municipale Propria (IMU), a decorrere dall'anno 2014;
- l'art. 13 del D.L. 201 del 06/12/2011 convertito con L. 214 del 22/12/2011 ha anticipato la decorrenza dell'Imposta Municipale Propria in via sperimentale a decorrere dall'anno di imposta 2012;
- il D.L. 16 del 2 marzo 2012 convertito con Legge 44/2012 ha apportato modifiche all'art. 9 del D.Lgs. 23/2011 e all'art.13 del D.L. 201/2011 convertito in Legge, 214/2011;

Atteso che l'IMU è disciplinata:

- dall'art. 13 del D.L. 201/2011 e successive modifiche;
- dagli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 23/2011 e successive modifiche, in quanto compatibili;
- dal D.Lgs. 504/1992 (istitutivo dell'Imposta Comunale sugli Immobili – ICI) nelle parti richiamate dalla nuova normativa;
- dai regolamenti comunali approvati in conformità all'art. 52 del D.Lgs. 446/1997 che disciplina la potestà regolamentare in ambito tributario dei Comuni.

Visto l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali

Documento sottoscritto con firma digitale. L'originale informatico è stato predisposto presso il Comune di Prato ai sensi del D.Lgs 82/2005 e conservato in conformità alle regole tecniche. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.



per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Preso atto che:

- la base imponibile dell'Imposta Municipale Propria è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, e dei commi 4 e 5 dell'articolo 13 del D.L. n. 201 del 6.12.2011, come convertito nella L. 214/2011;
- dal 1 gennaio 2014, a seguito delle modifiche introdotte dal comma 707 della Legge 147/2013, l'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Atteso che l'art. 13 del D.L. 201/2011 prevede:

- al comma 6 che l'aliquota di base dell'imposta è fissata allo 0,76% della base imponibile, con facoltà per i Comuni di modificare tale misura, in aumento o in diminuzione, sino a 0,3 punti percentuali;
- al comma 7 l'aliquota è ridotta allo 0,4% per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, con facoltà per i Comuni di modificare tale misura, in aumento o in diminuzione, sino a 0,2 punti percentuali;
- al comma 10 che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione con facoltà per i comuni di disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio;

Richiamati inoltre:

- l'art. 1, comma 10 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016), che prevede, a decorrere dal 01/01/2016, la riduzione del 50% della base imponibile IMU per le unità immobiliari – fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 - concesse in comodato a parenti entro il primo grado in linea retta (genitori/figli) che le utilizzino come propria abitazione principale di residenza, a condizione che: a) il contratto sia registrato; b) che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato. Il beneficio si applica ugualmente anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- l'art. 1, comma 53, della sopra citata Legge di Stabilità 2016 che, con decorrenza dal 01/01/2016, ha disposto che per gli immobili locati a canone concordato, di cui alla



legge n. 431/1998, l'IMU e la TASI (ove applicata dalle amministrazioni comunali a tale fattispecie) è determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune, ridotta al 75%;

Visto il D.L. 20/02/2017, n. 14 recante *Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città*, convertito in legge dalla L. 18/04/2017, n. 48 che prevede al comma 1-bis dell'art. 7 la possibilità per i comuni di deliberare detrazioni dall'imposta municipale propria (IMU) o dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) in favore dei soggetti che assumono a proprio carico quote degli oneri di investimento, di manutenzione e di gestione dei sistemi tecnologicamente avanzati secondo le indicazioni stabilite nella stessa legge;

Vista la L. 22/06/2016, n. 112 *Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare*;

Ritenuto di provvedere all'approvazione delle aliquote e delle detrazioni dell'Imposta Municipale Propria relative all'anno 2019;

Visto e preso atto del parere favorevole espresso, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dal Responsabile del Servizio Finanze e Tributi, in data 04.03.2019, in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

Visto il parere espresso dalla Commissione Consiliare n. 2 "Sviluppo economico, finanze, patrimonio, politiche comunitarie" in data 18.03.2019;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

(Omissis gli interventi di cui al verbale)

Vista la votazione, eseguita in modo palese, sulla proposta di delibera presentata, che ottiene il seguente esito:

Presenti	29	
Favorevoli	18	Santi, Biffoni, Sanzò, Sapia, Bartolozzi, Tropepe, Rocchi, Alberti, Calussi, Sciumbata, Carlesi, Vannucci, Tassi, Mennini, Roti, Napolitano, Longobardi, Lombardi.
Contrari	11	Scali, Pieri, Ciardi, Longo, Giugni, Benelli, Garnier, Milone, La Vita, Capasso, Verdolini.

APPROVATA

Delibera

- di approvare le aliquote dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2019 come segue:
 1. Aliquota ordinaria: **1,06%**
 2. Maggiorazione spettante al Comune per immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D:



- 2.1. immobili appartenenti alla categoria D7 utilizzati direttamente dal proprietario soggetto passivo IMU per lo svolgimento dell'attività produttiva: **0,26 %** (aliquota finale **1,02%**)
- 2.2. tutti gli altri immobili ad esclusione di quelli riportati al punto 2.3: **0,30 %** (aliquota finale **1,06%**)
- 2.3. gli immobili conferiti nei trust ovvero gravati da vincoli di destinazione di cui all'articolo 2645-ter del codice civile ovvero destinati a fondi speciali di cui al c. 3 dell'art. 1 L. 22/06/2016 n. 112, istituiti in favore delle persone con disabilità grave come definita dall'art. 3, c. 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104: **0,15%** (aliquota finale **0,91%**)
3. Aliquota per immobili appartenenti alle categorie C3 e C1 utilizzati direttamente dal proprietario soggetto passivo IMU per lo svolgimento dell'attività produttiva e/o commerciale: **1,02%**
4. Aliquota per gli immobili, ad esclusione di quelli in categoria D, conferiti nei trust ovvero gravati da vincoli di destinazione di cui all'articolo 2645-ter del codice civile ovvero destinati a fondi speciali di cui al c. 3 dell'art. 1 L. 22/06/2016 n. 112, istituiti in favore delle persone con disabilità grave come definita dall'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 : **0,53%**
5. Aliquota abitazione principale e relative pertinenze: **0,60%** (da applicarsi sulle sole abitazioni assoggettate ad IMU classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9
 - di precisare, con riferimento alle aliquote agevolate di cui ai punti 2.1 e 3, che nel caso in cui il proprietario soggetto passivo non corrisponda al soggetto utilizzatore (persona fisica o giuridica), l'aliquota agevolata non può essere applicata. Uniche eccezioni ammesse a tale principio, con conseguente applicazione della suddetta aliquota, sono rappresentate dalle ipotesi in cui l'immobile sia utilizzato dalla ditta individuale, società semplice o in nome collettivo (Snc) di cui il soggetto passivo IMU è titolare o è socio, oppure sia utilizzato dalla società in accomandita semplice (Sas) di cui il soggetto passivo IMU è socio accomandatario.
 - Per poter usufruire delle varie tipologie di aliquote agevolate è necessario osservare le disposizioni previste dal regolamento comunale IMU in materia di aliquote agevolate;
 - di confermare le detrazioni per l'abitazione principale nella misura prevista dal D.L. 201/2011, art. 13, comma 10 (euro 200)
 - Di inserire detrazioni, pari a 80,00 € per ogni telecamera installata in favore dei soggetti di cui al c.1-bis, art.7 del D.L. n. 14 del 20/02/2017, proponenti progetti che siano stati approvati dal Comune di Prato precisando che:
 - a) le detrazioni possono essere applicate a condizione che gli immobili di proprietà su cui vengono richieste le detrazioni siano nelle immediate vicinanze delle telecamere installate



- b) La detrazione è applicabile per le installazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2018;
 - c) la detrazione è applicabile per 2 annualità a partire dal 2019.
 - d) Nel caso di progetti presentati da amministratori di condominio la detrazione spetterà ai singoli condomini sulla base della ripartizione delle proprietà. La detrazione può essere applicata anche nel caso in cui esistano beni comuni censibili ;
 - e) Nel caso di progetti presentati da imprese, anche individuali, la detrazione spetta solo se tali imprese sono dotate di almeno dieci impianti;
 - f) Nel caso di associazioni di categoria ovvero da consorzi o da comitati comunque denominati all'uopo costituiti fra imprese, professionisti o residenti, le detrazioni sono applicate esclusivamente in relazione agli immobili sui quali sono installati gli impianti.
 - a) I progetti dovranno essere presentati alla commissione di controllo entro il 30 aprile dell'anno successivo all'installazione. La commissione provvede ad inoltrare i progetti approvati a So-Ri per permettere i controlli sulla corretta applicazione della detrazione
- di dare atto inoltre, che le suddette aliquote IMU hanno efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2019 e che, in assenza di specifica deliberazione o di modifiche normative, esse saranno valide anche per gli anni successivi, ai sensi dell'articolo 1, comma 169, Legge 296/2006
 - di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, secondo le modalità ivi previste.

(Omissis gli interventi di cui al verbale)

A questo punto il Presidente del Consiglio, stante l'urgenza, pone in votazione l'immediata eseguibilità con il seguente risultato:

Presenti	29	
Favorevoli	18	Santi, Biffoni, Sanzò, Sapia, Bartolozzi, Tropepe, Rocchi, Alberti, Calussi, Sciumbata, Carlesi, Vannucci, Tassi, Mennini, Roti, Napolitano, Longobardi, Lombardi.
Contrari	11	Scali, Pieri, Ciardi, Longo, Giugni, Benelli, Garnier, Milone, La Vita, Capasso, Verdolini.



Pertanto il Consiglio Comunale delibera altresì, di dichiarare il presente atto, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – 4° comma – del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.

(omissis il verbale)

Letto, firmato e sottoscritto,

Il Segretario Generale Simonetta Fedeli

Il Presidente del Consiglio Ilaria Santi



Impronta informatica della documentazione facente parte della proposta a garanzia della loro integrità.

Documenti Allegati Pubblicabili

Impronta	Titolo	Nome File	Data
	PARERE DI REGOLARITA' TECNICA	PARERE_SC_2019_47.odt.pdf.p7m	04/03/2019
7E621CD0A4EE4155ED5319669930C9CC739419AD409A17EFD7757C9E29E63D3D			
	PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE	PARERE_SC_2019_47.odt.pdf.p7m	04/03/2019
783217D4C78102AE69CF0102DA9393EF02B13C495DDA8EE61E49FF0D671C3DDF			

Documento sottoscritto con firma digitale. L'originale informatico è stato predisposto presso il Comune di Prato ai sensi del al D.Lgs 82/2005 e conservato in conformità alle regole tecniche. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.

Firmato da:

SANTI ILARIA

codice fiscale TINIT-SNTLRI67H53G999S

num.serie: 7007778848202191489653008962300779336

emesso da: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3

valido dal 05/11/2018 al 05/11/2021

FEDELI SIMONETTA

codice fiscale TINIT-FDLSNT63S65F205T

num.serie: 84417472972433758356609304697766650961

emesso da: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3

valido dal 06/03/2018 al 06/03/2021